

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2021-2023**

**approvato con delibera consiliare n. 7/2021 del 31 MARZO 2021
redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Avv. Giuseppe De Florio**

SOMMARIO

Introduzione	pag. 3
Sezione 1 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione	
1. Premessa introduttiva	pag. 5
2. I Riferimenti normativi	pag. 7
3. Contesto interno	pag. 8
4. Contesto esterno	pag. 14
5. La definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza	pag. 15
6. Il nuovo sistema di gestione del rischio alla luce del PNA 2019	pag. 16
7. Le Misure di prevenzione della corruzione "obbligatorie"	pag. 21
8. Monitoraggio e riesame delle misure di prevenzione	pag. 38
Sezione 2 - Sezione Trasparenza	
1. Introduzione	pag. 39
2. Accesso agli atti e accesso civico	pag. 45
3. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali	pag. 47
4. Contenuti	pag. 49
Entrata in vigore del PTPCT 2021- 2023	pag. 50
Sezione 3 – Allegato 1 La Mappatura dei processi e valutazione del rischio in base all'allegato 1 al PNA 2019	
	pag. 51

Introduzione

Sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA è recentemente intervenuto il d.lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al d.lgs. 33/2013 sia alla l. 190/2012. In particolare il d.lgs. 97/2016 ha inserito all'interno del d.lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che ha sostituito l'art. 11 del d.lgs. 33/2013, contestualmente abrogato dall'art. 43.

Esso ha individuato tre macro categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1); altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2); altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3).

Per quanto riguarda in generale le altre misure di prevenzione della corruzione in attuazione della l. 190/2012, il co. 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, ha specificato che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)»

Gli ordini e i collegi professionali sono, quindi, tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del presente PNA, secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l'altro, l'art. 1 c. 2 della l. 190/2012.

Organo che adotta il PTPC

Secondo quanto previsto dalla l. 190/2012, il PTPC è adottato dall'organo di indirizzo (art. 1, co. 8). Negli ordini professionali, l'organo in questione è individuato nel Consiglio. Questa indicazione rileva anche ai fini dell'eventuale potere sanzionatorio che ANAC può esercitare ai sensi dell'art. 19, co. 5, del dl. n. 90/2014

Per ragioni di natura pratica e per la esiguità delle attività a contenuto discrezionale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, con delibera assunta durante la seduta amministrativa del 26 novembre 2016, ha nominato nella persona dell'avv. Giuseppe De

Florio (delibera n.19/2019 del 04 settembre 2019) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e per l'Integrità nella pubblica amministrazione. Il Presente Piano integrato si articola in una prima sezione dedicata alla prevenzione della corruzione ed una seconda alla trasparenza; al PTPCT 2021- 2023 è allegata la griglia relativa alla c.d. mappatura dei processi.

Sezione 1

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

1. PREMESSA INTRODUTTIVA

L'aggiornamento del Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di Matera viene adottato in conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il Piano, in coerenza alle previsioni della legge richiamata, risponde all'esigenza di individuare le attività a più elevato rischio corruzione, prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio corruzione, definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento, nonché individuare specifici obblighi di trasparenza.

Anche quest'anno si è proceduto alla redazione del Piano tenendo conto della peculiarità del Consiglio dell'Ordine, che svolge attività in favore degli iscritti all'Albo, Elenchi e/o Registri ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori Distretto di Corte di Appello e preventivamente autorizzate.

In particolare si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta del modello di domanda dallo stesso fornito.

Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (autocertificazione attestante l'abilitazione professionale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale, ecc.) ed il Consiglio, verificata la regolarità della documentazione esibita, delibera l'iscrizione sussistendone i presupposti.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine di rafforzare l'osservanza dei principi di legalità, correttezza e trasparenza e garantire la prevenzione di qualsiasi condotta abusiva da parte di coloro che operano per conto dell'Ordine, oltre a scongiurare il rischio di consumazione di fatti corruttivi puniti dalla legge penale, tutela la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli Iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l'Ente stesso.

Il fine delle disposizioni contenute nel PTPC intende quindi favorire l'attuazione di comportamenti individuali eticamente corretti, oltre che rispettosi della legge e dei principi di corretta amministrazione.

Il presente aggiornamento tiene conto della stesura e, di riflesso delle indicazioni contenute nei PNA adottati dall'Autorità fino ad oggi, ma soprattutto del nuovo PNA 2019 che ha riscritto il sistema di gestione del rischio (v. Allegato 1, che ha di fatto sostituito l'allegato 1 al PNA 2013, divenendo **l'unico documento da seguire nella predisposizione dei Piani di prevenzione**).

Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

La legge n. 190/2012, come modificata dal d.lgs. n. 97 del 2016, prevede che "L'organo di indirizzo individua di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività" (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012). L'organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio.

Con il comunicato del 3 novembre 2020 recante "Precisazioni in ordine all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli ordini e nei collegi professionali – nomina del RPCT" che sostituisce quello del 28 dicembre 2019, l'ANAC ha ribadito, richiamando l'approfondimento del PNA 2016, Sezione III dedicata agli ordini/collegi professionali e nel PNA 2019, parte IV, § 1, I criteri di scelta del RPCT

In particolare, come chiarito dall'Autorità, "il RPCT deve essere individuato da ciascun consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale sia a livello locale) in un dirigente interno, a conoscenza delle dinamiche e dell'organizzazione dell'Ente di cui fa parte e che pertanto può svolgere al meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente. Qualora l'ordine/collegio, a causa del numero limitato, assegni a propri dirigenti compiti gestionali, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti dando la preferenza a quelli cui sono assegnati i compiti gestionali più compatibili con il ruolo di RPCT. In caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale RPCT un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all'Ente. È, inoltre, da considerarsi come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. In via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali.

In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere e, laddove possibile, anche la figura di Vicepresidente. Si ritiene

che in ragione delle funzioni vicarie proprie del Vicepresidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente, ben potrebbe in futuro e all'occorrenza, assumere, ove necessario, funzioni gestionali a lui delegate dal Presidente stesso. È da escludersi che possa essere individuato quale RPCT un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale del medesimo consiglio/ordine o un consulente esterno. In ogni caso, la scelta deve essere opportunamente motivato"

In coerenza alle previsioni normative e agli indirizzi già contenuti nel PNA 2016, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, con delibera n.19/2019 assunta in data 4 settembre 2019, ha nominato quale RPCT l'avv. Giuseppe De Florio, neo eletto nel COA di Matera, con specifica attribuzione dei compiti anche in materia di trasparenza, confermando così la scelta di un unico Responsabile in materia di anticorruzione e trasparenza.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Oltre alla legge n. 190/2012, ai suoi decreti attuativi e al Piano Nazionale Anticorruzione sopra citati, il contesto giuridico di riferimento comprende:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012"*;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- La legge del 27 maggio 2015 n. 69 rubricata *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*
- D.lgs. n. 97 del 23 giugno 2016 di riforma della l. n. 190 e del d.lgs. n. 33/13;
- *Misure di contrasto alla corruzione disegno di legge "spazza corrotti" 18/12 /2018*
- *Deliberazione n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016; delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 PNA 2017; delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 PNA 2018.*
- Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante gli obblighi in materia di accesso civico;

- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante la disciplina in materia di trasparenza amministrativa e gli obblighi di pubblicazione;
- Delibera n. 330 del 29 marzo 2017 recante il *“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”*
- Delibera n. 328 del 29 marzo 2017 recante il *“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”*
- *Regolamento ANAC sull’esercizio della funzione consultiva del 24/10/2018*
- *Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 – PNA 2019*
- ***Decreto mille proroghe (art 1 c. 7 dl. n. 162/2019)***
- ***Art 1 c. 163 l. 27/12/2019 l. di stabilità 2020 n. 160***
- ***Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020*** *“Linee guida in materia di codici di comportamento dei dipendenti pubblici”*
- ***Delibera ANAC n. 25 del 15/01/20 recante*** *“Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”*
- ***L. 11/09/2020 n. 120 di conversione del dl n. 76/20 c.d. dl semplificazione***
- ***Delibera ANAC n. 1054 del 25 novembre 2020*** *_recante l’interpretazione della locuzione “enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione” e di “svolgimento di attività professionali” di cui all’art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013.*
- ***Delibera ANAC n. 1120 del 22/12/2020, Patti di integrità e clausole di esclusione dalla gara***
- ***Comunicato ANAC del 3 novembre 2020 recante “Precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli ordini e nei collegi professionali – nomina del RPCT”***
- ***DL. 31 /12/20 n. 183 c.d. decreto mille- proroghe***

3. CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità di un ente pubblico o pubblica amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza. Nel sistema delle responsabilità vengono in rilievo la struttura organizzativa

Per tali motivi, le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- a.1. i componenti del Consiglio;
- a.2. i componenti delle Commissioni (anche esterni);
- a.3. I componenti del Direttivo dell'Organismo di Mediazione (consiglieri in carica);
- a.4. i consulenti;
- a.5. i revisori dei conti;
- a.6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

I componenti del consiglio

Attualmente il COA è composto da un numero di Consiglieri pari a 11.

I Consiglieri eletti, per le elezioni forensi, hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. L.vo 8 aprile 2013 n. 39 nonché la dichiarazione di cui all'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera	
Componente	Titolo
Avv. Ferdinando IZZO	Presidente
Avv. Paola MOLES	Segretario
Avv. Mariangela SPINELLA	Tesoriere
Avv. Ernesto BARBERIO	Consigliere
Avv. Roberto CATALDO	Consigliere
Avv. Giuseppe DE FLORIO	Consigliere
Avv. Enzo DOMENICHIELLO	Consigliere
Avv. Antonia Donata IERINO'	Consigliere
Avv. Clelia IMPERIO	Consigliere
Avv. Gianvito MANTARANO	Consigliere
Avv. Liliana MORELLI	Consigliere

Direttivo dell'Organismo di Mediazione	
Componente	Titolo
Avv. Ferdinando IZZO	Presidente
Avv. Antonia Donata IERINO'	Segretario
Avv. Mariangela SPINELLA	Tesoriere
Avv. Giuseppe DE FLORIO	Componente
Avv. Paola MOLES	Componente

Commissioni

il COA di Matera ha istituito le seguenti Commissioni:

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Coordinatore: Avv. Paola MOLES

Componenti: Avv. Roberto CATALDO
Avv. Liliana MORELLI

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Coordinatore: Avv. Ernesto BARBERIO

Componenti: Avv. Giuseppe DE FLORIO
Avv. Gianvito MANTARANO
Avv. Paola MOLES

DIFESA D'UFFICIO

Coordinatore: Avv. Liliana MORELLI

Componenti: Avv. Ernesto BARBERIO
Avv. Antonia Donata IERINO'

PRATICA FORENSE

Coordinatore: Avv. Clelia IMPERIO

Componenti: Avv. Giuseppe DE FLORIO
Avv. Gianvito MANTARANO

OPINAMENTI

Coordinatore: Avv. Mariangela SPINELLA

Componenti: Avv. Ernesto BARBERIO
Avv. Roberto CATALDO
Avv. Enzo DOMENICHIELLO

BILANCIO

Coordinatore: Avv. Mariangela SPINELLA

Componenti: Avv. Antonia Donata IERINO'
Avv. Ferdinando IZZO

SPORTELLO DEL CITTADINO

Coordinatore: Avv. Maria Antonietta MORELLI (esterno)

Componenti: Avv. Roberto CATALDO
Avv. Antonia Donata IERINO'

TELEMATICA

Coordinatore: Avv. Ferdinando IZZO

Componenti: Avv. Clelia IMPERIO
Avv. Giuseppe LAMACCHIA (esterno)

PROGETTO LIBRO

Coordinatore: Avv. Maria LOVITO (esterno)

Componenti: Avv. Francesco MONTEMURRO (esterno)
Avv. Rosa Maria URGÀ (esterno)

Personale dipendente

Il Consiglio dell'Ordine di Matera dispone di 2 dipendenti assunti a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno ed uno part-time. Si avvale, altresì, all'occorrenza della collaborazione di consulenti esterni.

DIPENDENTI		
Dipendente	Qualifica	Mansioni
<p>Giorgio CIRILLO assunto dal 23/01/2002</p>	<p>B2 Collaboratore di Segreteria</p>	<p>Rapporti con il Consiglio: predisposizioni atti preliminari e conseguenti alle delibere Riscossione: gestione minute ruolo Equitalia Aggiornamento e trasmissione dati REGINDE, INIPEC e Cassa Forense Disciplinari: gestione fascicoli ed invio al CDD Difesa d'ufficio: tenuta elenchi, gestione turnazione Patrocinio a spese dello Stato: tenuta elenchi, gestione pratiche Formazione: gestione eventi ed aggiornamento crediti Aggiornamento sito internet Tenuta ed aggiornamento Albi e Registri Bilanci: predisposizione Protocollo - Invio comunicazioni circolari Opinamento parcelle: lavorazione Informazioni generali</p>
<p>Francesca SARRA assunta dal 09/12/2002</p>	<p>B1 – Impiegata part-time 30 ore settimanali</p>	<p>Organismo di Mediazione: ricezione atti, gestione pratiche ed assistenza mediatori Contabilizzazione prima nota e movimenti bancari Individuazione materiali di consumo e rapporti con i fornitori Patrocinio a spese dello Stato: tenuta elenchi, gestione pratiche Formazione: aggiornamento crediti Tenuta ed aggiornamento Albi e Registri Bilanci: predisposizione Protocollo Opinamento parcelle: lavorazione Informazioni generali</p>

Funzionamento uffici di segreteria distribuzione carichi di lavoro

La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00

L'accesso agli uffici di segreteria deve essere impedito tenendo chiusa la porta a chiave.

Solo l'Ufficio di Presidenza potrà accedere alla segreteria.

Soggetti terzi

Destinatari del presente Piano sono altresì tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono rapporti anche contrattuali con il COA, inclusi i soggetti terzi parte di contratti di forniture e servizi, nonché di consulenza per il triennio 2019/2021 (i quali hanno depositato in Segreteria il proprio *curriculum vitae* autorizzandone la pubblicazione).

4. CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'ente e, in questo caso l'ordine degli avvocati, si trova ad operare e che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera.

Sul punto, si rinvia ad una relazione al Parlamento fatta nel 2018 sull'attività delle forze dell'ordine al seguente link:

[http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati -e-statistiche/relazione- parlamento- sull'attivita-forze-polizia-sullo-stato-dell'ordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalità organizzata](http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sull'attivita-forze-polizia-sullo-stato-dell'ordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata).

5. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 8 della L.190/2012, spetta alla competenza esclusiva dell'organo di indirizzo politico indicare quegli obiettivi strategici che il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Matera nel triennio **2021 – 2023** intende adottare, prevedendoli ovviamente già per l'anno in corso **2021**.

- a) **Anticorruzione**: Implementazione dei corsi di formazione del 10% sul nuovo sistema di gestione del rischio introdotto dall'allegato 1 al PNA 2019. La formazione rappresenta una importante misura di prevenzione della corruzione.
- b) **Trasparenza**: Adeguamento dei dati in pubblicazione alla disciplina recata negli articoli 6 e 7 del Dlgs 33/2013.

E' fatto obbligo al Consiglio dell'ordine di vigilare sul rispetto e l'attuazione dei precitati obiettivi strategici attraverso un'attività di impulso del RPCT.

6. II NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLA LUCE DEL PNA 2019

L'ANAC ha, più volte, ribadito che il PTPCT rappresenta un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio generali e specifiche, dei processi, dei rischi corruttivi collegati a ciascun processo, delle misure prevenzione da applicare a ciascun processo sulla base del livello di esposizione, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Il PTPC può essere definito come lo strumento per porre in essere **il processo di gestione del rischio** nell'ambito delle attività amministrative svolte all'interno di un ente pubblico; ciò in quanto, una volta individuati, cioè mappati per ciascuna area i processi a elevato rischio corruttivo, si passa alla valutazione del rischio corruttivo, attraverso un'attività di identificazione, analisi e ponderazione.

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano è il frutto delle indicazioni metodologiche e dei suggerimenti presenti nell'Allegato 1 al PNA 2019.

Tale processo comprende le seguenti fasi:

- a) mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- b) valutazione del rischio per ciascun processo;
- c) trattamento del rischio

Per *mappatura dei processi* si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dai P.N.A.

Essa è riportata in unica griglia nella Sezione III del presente documento, insieme alla indicazione delle misure di prevenzione che l'Ordine intende attuare e dei soggetti responsabili della loro attuazione.

In base all'allegato 1 al PNA 2019, tale attività consiste appunto nella individuazione dei processi e soprattutto nello stabilire l'unità di analisi (il processo). Dopo aver identificato i processi, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi. Il Tutto è destinato a confluire in una rappresentazione grafica che rispetto al passato si caratterizza per un approccio qualitativo basato su criteri, oggi definiti "indicatori" che consentono di pervenire ad una valutazione complessiva e ad un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio di un processo.

Riguardo, nello specifico alla valutazione del rischio in base al nuovo PNA 2019, si articola sempre in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.

L'identificazione del rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di

prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. L'identificazione degli eventi rischiosi porta alla creazione del c.d. **registro dei rischi** collegati all'oggetto di analisi scelto dal Consorzio che è il processo nel suo complesso.

L'analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Scelta dell'approccio valutativo

Come precisato nell'allegato 1 al PNA 2019, l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere *qualitativo, quantitativo o misto*.

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), l'ANAC suggerisce di utilizzare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

Individuazione dei criteri di valutazione

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nel presente allegato metodologico, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in ***indicatori di rischio*** (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Per tali motivi il COA ha provveduto l'anno scorso a rifare la mappatura dei processi, scegliendo come oggetto di analisi, ai fini della valutazione del rischio, il processo analizzato nel suo complesso, provvedendo ad utilizzare solo alcuni degli indicatori considerati nel precitato allegato 1 e di seguito riportati, al fine di ottenere un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio di ciascun process :

- a) Discrezionalità: il processo è discrezionale?
- b) rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?
- c) valore economico: qual è l'impatto economico del processo?
- d) Impatto organizzativo: il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?
- e) Impatto economico: nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenza della Corte dei Conti a carico di dipendenti o sentenze di risarcimento del danno in favore dell'Ente per la medesima tipologia di evento corruttivo descritto?

Per quest'anno i processi mappati saranno rivalutati alla luce di altri due indicatori:

- f) Il numero dei procedimenti penali e disciplinari dei dipendenti

g) La trasparenza dei procedimenti e dei dati pubblicati

Sarà, pertanto, necessario attribuire a ciascun indicatore di cui sopra un valore compreso tra "basso, medio, alto" e la misurazione del valore attribuito a ciascun criterio consentirà di svelare il livello di esposizione a rischio del processo mappato.

Una volta dato il giudizio sintetico motivazionale sul livello di esposizione a rischio dei processi, per ciascuno di essi vanno indicate le misure che si intendono attuare.

Individuazione delle aree di rischio

L'Allegato 1 al PNA 2019 si apre con una precisazione indicativa del passaggio da un approccio di tipo *quantitativo* ad uno *qualitativo* nella predisposizione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza nella parte relativa alla c.d. gestione del rischio corruttivo

Il Piano nazionale anticorruzione 2013 e l'aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della l. n. 190/12, indicazioni che il presente allegato metodologico ha ampiamente integrato e aggiornato.

Tra le novità introdotte con la determinazione n. 12/2015, l'introduzione del concetto di *aree generali* e di *aree di rischio specifiche*, operando un superamento delle c.d. aree obbligatorie.

Per tali motivi, sono considerate aree "generali":

- Acquisizione e gestione del personale

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (autorizzazioni, concessioni...)

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (erogazione di contributi)

- Contratti pubblici

- Incarichi e nomine

- gestione delle entrate, spese, patrimonio dell'ente

- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

- affari legali e contenzioso

Riguardo, invece, alla individuazione delle c.d. "aree specifiche" alcuni suggerimenti sono arrivati dal PNA 2016, che si è però limitato a descrivere i c.d. processi comuni a tutti gli Ordini Professionali, di seguito riportati.

1) Formazione professionale continua

2) Rilascio di parere di congruità

3) Indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

La Formazione professionale continua

La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Il Consiglio non ha adottato un suo regolamento avvalendosi del regolamento per la formazione continua n. 6 del 16 luglio 2012 adottato a seguito della legge professionale.

Rientrano in questa area di rischio i processi di seguito declinati:

- esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c. Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del dl 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

Questa area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina a vario titolo di professionisti ai quali conferire incarichi

NB:

Per la mappatura dei processi appartenenti alle aree di rischio generali e specifiche si rinvia all'allegato al presente PTPCT.

7. LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE "OBBLIGATORIE"

Le misure indicate costituiscono l'ossatura del nuovo PTPCT 2021-2023

MISURA di CONTRASTO	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
La trasparenza	M01
Monitoraggio delle situazioni di insussistenza del conflitto di interessi	M02
La rotazione del personale	M03
Il divieto di <i>pantouflage</i>	M04
Il Codice di Comportamento	M05
La Formazione	M06
Il Whistleblowing	M07

M01. LA TRASPARENZA

Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal d.lgs. n. 97/2016, si stabilisce che *"All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza"*.

Alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/16 e recepite nelle delibere nn. 1310 e 1309/16 dell'ANAC ed in considerazione dell'entrata in vigore del GDPR n. 679/16, l'Ordine degli avvocati di Matera si impegna ad adottare il Regolamento sull'accesso civico e la relativa modulistica al GDPR n. 679/16 nonché ad attivare un registro informatico per monitorare le istanze di accesso entro e non oltre il mese di giugno 2021. Si impegna, altresì, nel 2022 ad attivare percorsi formativi in materia di trasparenza – privacy e ad implementare la misura, nel 2023, in caso di sopravvenute modifiche normative.

M02. MONITORAGGIO DELLE SITUAZIONI DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 e l'art 6 bis della l. n. 241/'90 prevedono l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti amministrativi di qualunque genere rientranti nella competenza dell'ordine.

In attuazione dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed art. 6bis della legge 241/90 in ogni deliberazioni, prima della parola "delibera" dovrà essere inserita la seguente clausola:

"ravvisata la competenza all'adozione del seguente atto ed attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art 6 bis, l. n. 241/'90 e dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2021- 2023..."

Il RPCT si impegna, altresì, a verificare a campione su base annuale e mediante il sorteggio il rispetto della misure nelle deliberazioni adottate dal Consiglio dell'ordine.

Riguardo poi al conferimento di incarichi a consulenti o collaboratori, la verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell'incarico di consulente risulta coerente con l'art. 2 del d.P.R. n. 62 del 2013, laddove è stabilito che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di conflitto di interessi), per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo e qualunque sia la tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

Per tali motivi, l'ordine degli avvocati di Matera punta:

➤ sulla predisposizione di un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche negli ultimi 2 anni alla luce delle precisazioni fatte dall'ANAC con Delibera **n. 1054 del 25 novembre 2020** recante *"l'interpretazione della locuzione "enti di diritto*

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione” e di “svolgimento di attività professionali” di cui all’art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013”;

➤ sulla verifica, a cura del RPCT, con cadenza annuale, delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rilasciate dai consulenti prima del conferimento dell’incarico di consulenza e su un dovere dell’interessato di comunicare entro 7 giorni la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell’incarico.

Azioni da intraprendere:

2021: adozione di un modulo ad hoc per consulenti e collaboratori in linea con la delibera n. 1054/20

2022: attivazione di un sistema di controllo a campione da parte del RPCT delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi acquisite

2023: implementazione della misura a seguito di modifiche normative

M03. LA ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale rappresenta una delle misure di prevenzione più importanti previste dalla L. n. 190/12.

L’ANAC ha illustrato in diverse occasioni l’importanza che riveste la rotazione c.d. ordinaria dei dirigenti e dipendenti, come strumento fondamentale per contrastare la corruzione. Secondo tale criterio, l’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

La rotazione si pone in chiaro conflitto con l’altro importante principio di continuità dell’azione amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in certi ambiti e in certi settori. Inoltre, può costituire forte ostacolo alla rotazione anche la dimensione degli uffici e la quantità dei dipendenti operanti. La rotazione è oggettivamente più semplice laddove le risorse siano maggiori.

Tuttavia, sia a causa delle ridotte dimensioni dell’ente e sia per l’emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese l’applicazione della misura o l’adozione di misure alternative è sospesa per tutto l’anno 2021.

- **La rotazione straordinaria**

L'istituto è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. **La norma citata prevede, infatti, la rotazione del personale "nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva".**

Dalla disposizione si desume l'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva ad altro servizio. **Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria** dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area/ufficio in cui si sono verificati i fatti oggetto di procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento dell'amministrazione, adeguatamente motivato, con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'ente e con il quale viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito.

Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio di carattere disciplinare, è necessario che venga data all'interessato la possibilità di contraddittorio.

Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è impugnabile davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario territorialmente competente, a seconda della natura del rapporto di lavoro in atto.

La disposizione della legge del 2012 che introduce nel d.lgs. n. 165 la rotazione straordinaria **nulla dice sulla durata dell'efficacia del provvedimento.**

L'ANAC ritiene che dovendo il provvedimento coprire la fase che va dall'avvio del procedimento all'eventuale decreto di rinvio a giudizio, **il termine entro il quale esso perde efficacia dovrebbe esser più breve dei cinque anni previsti dalla legge n. 97/'01.**

In assenza di una disposizione di legge, la lacuna potrebbe essere colmata dalle amministrazioni, che, in sede di regolamento sull'organizzazione degli uffici o di regolamento del personale, potrebbero disciplinare il provvedimento e la durata della sua efficacia (per esempio fissando il termine di due anni, decorso il quale, in assenza di rinvio a giudizio, il provvedimento perde la sua efficacia).

Fermo restando che la rotazione è disposta direttamente dalla legge, **è necessario che nei Piani siano indicate modalità e procedure che possano consentirne la sua applicazione.**

Con l'obiettivo di fornire chiarimenti sui profili critici sopra rappresentati, **l'Anac ha adottato la recente delibera 215/2019**, recante «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001». In essa fa il punto il punto su alcuni aspetti collegati all'applicazione dell'istituto della rotazione straordinaria non del tutto chiari, quali:

- a) Ambito soggettivo
- b) Ambito oggettivo e quindi l'identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;

c) momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

Quello che stupisce, in realtà, è che la linea guida nulla dice sulla c.d. legge spazza-corrotti e su i suoi effetti a cascata sulla misura della rotazione straordinaria, (il T.U. sul pubblico impiego parla di condotte, la legge spazza – corrotti di reati).

Se si parte dal considerare le modifiche apportate da questa legge sulla pena accessoria dell'interdizione perpetua dei pubblici ufficiali, si comprende come la linea guida non risolve di fatto il problema dell'applicazione della misura in esame.

Come noto, infatti, la norma che è stata modificata ed è oggetto di interesse è l'art 317 bis c.p.

La legge così riscritta determina inevitabilmente un effetto a cascata sul piano amministrativo relativamente alla rotazione straordinaria del personale delle pubbliche amministrazioni, prevista nell'alveo dell'art 16 c. 1, lett. l) quater del d.lgs. n. 165/'01.

L'avvento della legge stravolge nella sostanza l'impalcatura del piano nella parte relativa alla rotazione straordinaria nella ipotesi di condanna superiore a 2 anni.

Ciò in quanto la misura della rotazione trova applicazione:

- solo per la fase di mezzo tra il rinvio a giudizio o l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (come sostenuto dall'ANAC) e la sentenza di condanna di primo grado;
- è rimodulata dal legislatore quella successiva alla condanna sotto i 2 anni, laddove non trova applicazione la pena accessoria;
- è cancellata l'applicazione della misura per le ipotesi di condanna sopra 2 anni, in considerazione del fatto che, in base alla legge c.d. spazza corrotti il dipendente è sospeso *ipso iure*.

Per i motivi esposti, nei casi di rinvio a giudizio e fino alla sentenza di primo grado per i reati indicati nella l. n. 3/2019 occorrerà decidere se adottare un provvedimento di conferma della fiducia fino alla sentenza di primo grado o di revoca della fiducia e, in quest'ultimo caso, si procederà ad applicare la misura della rotazione straordinaria in attesa della sentenza di condanna di primo grado.

2021: sospensione dell'applicazione della misura della rotazione ordinaria o di soluzioni alternative per tutto l'anno in considerazione dell'emergenza sanitaria dovuta al covid-19

2022: verifica della concreta possibilità di applicare o meno la misura in esame

2023: implementazione della misura per sopravvenute modifiche normative

M04. IL DIVIETO DI PANTOUFLAGE

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo il dipendente possa, sfruttando il ruolo che ricopre all'interno dell'Ente pubblico, preconstituire situazioni lavorative al fine di poter poi, una volta concluso il rapporto con l'amministrazione, ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico pubblico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Ne deriva che "i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali non possono svolgere in detto periodo attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione o dell'ente, svolta attraverso i medesimi poteri.

Per attività lavorativa o professionale deve intendersi *"qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in loro favore"*.

Per "poteri autoritativi e negoziali" si intendono i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato di contrattare con la P.A interessata per 3 anni successivi e sono tenuti a restituire compensi eventualmente percepiti.

Tuttavia, a causa del suo contenuto troppo generico, l'ANAC già nel 2015 è intervenuta con proprio orientamento n. 24 per chiarire l'ambito soggettivo di applicazione della misura in esame, precisando che non si tratta di una norma che trova applicazione solo

per i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni individuate all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001, ma che trova anche applicazione per i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo.

L'idea del legislatore di estendere l'ambito soggettivo, si coglie leggendo l'art. 21 del d.lgs. 39/2013, in base al quale, *"ai fini della applicazione dell'art 53 c. 16 ter, d.lgs. n. 165/'01, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel d.lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo"*.

Il riferimento ai dipendenti pubblici va, di conseguenza inteso nel senso di ricomprendere, come chiarito dall'Autorità, anche ai titolari di incarichi indicati all'art. 21 del d.lgs. 39/2013, per cui il divieto di pantouflage è da riferirsi non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti.

Con la sentenza n. 7411/19 il Consiglio di Stato dopo aver ribadito la competenza dell'ANAC in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di pantouflage previste dall'art 53, c. 16-ter, d.lgs. n. 165/'01, ne ha riconosciuto anche i poteri sanzionatori. (comunicato ANAC del 30 ottobre 2019). Se da un lato, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7411/2019, pronunciata nella Camera di consiglio del 18/07/2019, pubblicata in data 29/10/2019, ha stabilito che l'ANAC ha competenza in merito alla vigilanza e all'accertamento della fattispecie del pantouflage e che ad essa spettano i previsti poteri sanzionatori, dal momento che esiste un chiaro *"nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all'Autorità"*, dall'altro permangono molti dubbi sulla legittimità del potere riconosciuto dell'Autorità di occuparsi dell'escussione delle somme a titolo di sanzioni pecuniarie nei confronti di un soggetto che non ha rapporti di natura pubblicistica con l'amministrazione, così come della possibilità, riconosciuta sempre all'Autorità, di entrare nel merito di un rapporto

sinallagmatico di natura privatistica quale il contratto stipulato tra l'ex dipendente pubblico e il soggetto privato che gli ha affidato l'incarico in violazione della disposizione in esame. Tutte queste difficoltà applicative solo parzialmente risolte dalla sentenza del Consiglio di Stato e riscontrate nel corso della sua attività consultiva e di vigilanza, hanno portato l'ANAC, con **atto di segnalazione n. 6 del 27 maggio 2020 approvato con delibera n. 448 del 27 maggio 2020**, a proporre una modifica della disciplina del pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), spinta dalla necessità di armonizzare e chiarire a livello legislativo la normativa che regola l'istituto del pantouflage.

Per i motivi esposti, l'ordine di Matera si impegna a predisporre:

2021: una nota ad hoc per far comprendere al personale dipendente l'importanza di rispettare questo divieto

2022: un'autodichiarazione da far firmare al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro

2023: implementazione della misura per sopravvenute modifiche normative.

M05. IL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1 comma 44, l. n. 190/2012, ha assegnato al Governo il compito di definire ***un Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti***, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità a servizio esclusivo della cura dell'interesse pubblico.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, d.lgs. n. 165/2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

In maniera innovativa, l'art. 2 comma 3 del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori o consulenti dell'amministrazione, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore della P.A.. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono ***apposite disposizioni o***

clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Secondo quanto previsto dall'art. 54 comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 1 comma 2 del Codice, **ciascuna amministrazione deve adottare un proprio Codice di Comportamento.**

La disciplina introdotta dal legislatore – **DPR n. 62/2013** – costituisce non un mero adempimento della legge 190 ma di fatto ha segnato una cesura tra il passato (i vecchi codici di condotta); in particolare, **il cambio di rotta lo si scorge negli articoli 6, 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 62/13** che disciplinano le ipotesi di conflitto di interesse del dipendente pubblico unitamente al rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il collegamento Codice di Comportamento – PTPC consente poi, da un lato, di garantire che il dipendente nel quotidiano rispetti le regole comportamentali evitando di sfruttare la propria posizione al fine di ottenere regalie, dall'altro, di agganciare il rispetto del Codice di comportamento al PTPC nell'ottica della responsabilità disciplinare, stabilendo sanzioni specifiche nella ipotesi di sua violazione

il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Matera ha adottato il "Codice di comportamento del personale dipendente", redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013.

L'osservanza del Codice è estesa anche ai collaboratori e ai consulenti esterni a qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione dei relativi obblighi. Tale impostazione risulta rafforzata anche dalle novità introdotte dal **nuovo Regolamento di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione adottata dall'ANAC n. 330/17** che da oggi, offre la possibilità a chiunque entra in contatto con l'ente, di segnalare disfunzioni inerenti l'attuazione della normativa.

Tuttavia, con la delibera 19/02/2020 n. 177, l'Autorità ha di fatto tentato un cambio di rotta andando ad approvare le nuove linee guida. Queste nuove linee guida sostituiscono quelle adottate dall'Autorità con delibera n. 75 del 2013, con cui l'Autorità aveva già richiamato le amministrazioni ad un corretto esercizio del dovere di dotarsi del proprio Codice, facendo presente che l'approvazione di Codici meramente riproduttivi di quello generale equivale alla omessa adozione, (delibera ANAC n. 689/2020) e, al tempo stesso, è elusiva delle disposizioni di legge", senza la individuazione di quegli elementi effettivi di integrazione, che avrebbero poi portato ad una differenziazione degli stessi Codici adottati dalle varie amministrazioni e d enti

pubblici . Per tali motivi, è intenzione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Matera procedere:

2021: all'aggiornamento del Codice di Comportamento entro e non oltre settembre 2021.

2022: A seguito poi della adozione del nuovo Codice di Comportamento, sarà cura dell'ordine provvedere ad un aggiornamento entro e non oltre l'anno 2022 della modulistica connessa alla adozione del precitato Codice

2023: introdurre ulteriori misure scaturenti dalla sua entrata in vigore.

M06. La FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze, considerata come misura essenziale tanto dal PNA 2015 quanto dalla Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016).

Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, il Responsabile della Prevenzione, in raccordo con il Consiglio dell'Ordine, procederà all'individuazione dei fabbisogni formativi nel triennio sempre entro e non oltre il mese di maggio, preoccupandosi che le iniziative formative si articolino in almeno 2 giornate formative all'anno entro e non oltre il mese di giugno 2021, 2022, 2023 distinte in :

- formazione generale, volta all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità
- formazione specifica, finalizzata alla conoscenza delle normative, ai programmi e ai vari strumenti utilizzati per la prevenzione, alle tematiche settoriali, alla diffusione di buone pratiche professionali, nonché all'individuazione dei valori etici adottati dall'organizzazione, che possono contrastare il verificarsi di condotte corruttive.

M07. IL WHISTLEBLOWING

In Italia la prima disciplina sul whistleblowing è stata introdotta con la legge 190/2012 (c.d. legge "Severino"), che ha inserito l'art. 54-bis nel corpo del Testo unico del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001), prevedendo un regime di speciale tutela del dipendente pubblico che segnalava all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o ancora all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero riferiva al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui era venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, "al fine di incentivare i medesimi dipendenti a denunciare gli illeciti rilevanti partecipando all'emersione dei fenomeni di corruzione e di mala gestio". La disciplina è stata integrata dal decreto legge 90/2014, convertito nella legge 114/2014, che ha modificato l'art. 54-bis, introducendo l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni. Da allora, l'ANAC è chiamata a gestire non solo le segnalazioni provenienti dal suo interno, ma anche quelle derivanti da altre amministrazioni pubbliche.

Al termine di un lungo e travagliato iter legislativo, il 30 novembre 2017 è stata approvata la legge 179/2017 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*". La legge in parola introduce quindi un sistema binario, prevedendo una tutela sia per i lavoratori del settore pubblico sia per i lavoratori del settore privato. Il provvedimento mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di pratiche illegali realizzate all'interno di enti pubblici e privati.

Le tutele previste dalla legge per chi fa la segnalazione non sono offerte in caso di accertata responsabilità penale per calunnia o diffamazione

In linea con quanto stabilito dalla legge di attuazione, ANAC sul proprio portale con 2 distinti comunicati nel 2018, ha reso operativa l'applicazione informatica whistleblower per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti. In particolare, l'Autorità ha adottato il sistema di segnalazione crittografato, per tutelare la posizione del dipendente che denuncia fatti di reato.

In attuazione della l. n. 179/17 art 1 c. 5, l'ANAC ha provveduto ad adottare *le linee guida* in materia che ancora ad oggi sono in consultazione e lo resteranno a lungo in considerazione del fatto che l'Italia deve recepire la direttiva europea e, nel frattempo, dal 3 settembre 2020 è in vigore il nuovo Regolamento: con cui l'Autorità ha provveduto a modificarne l'intera struttura al fine di esercitare il potere sanzionatorio in maniera più celere ed efficiente e per svolgere un ruolo attivo nell'opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle PP.AA.

Il regolamento disciplina quattro tipologie di procedimento:

- il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell'[art. 54-bis](#) del [D.Lgs. n. 165/2001](#));
- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del comma 6 primo periodo dell'[art. 54-bis](#));
- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (comma 6 terzo periodo dell'[art. 54-bis](#));
- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (comma 6 secondo periodo dell'[art. 54-bis](#)), ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle stabilite dalle linee guida ANAC e conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Il regolamento ha anche cura di indicare un ordine di priorità di gestione delle segnalazioni e comunicazioni ricevute, le quali saranno evase dall'ANAC secondo la gravità delle violazioni riferite e la reiterazione delle stesse (art. 7).

Al fine di rafforzare il sistema di tutele dell'“informatore” che spesso, purtroppo, può essere indotto a non segnalare eventuali violazioni per timore di subire ripercussioni nella sua sfera lavorativa o personale, l'Unione europea ha adottato la [direttiva \(UE\) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione](#), destinata ad essere recepita in Italia entro il 2021.

Per i motivi esposti è intenzione del Consiglio dell'Ordine:

2021: accreditarsi presso la piattaforma ANAC entro e non oltre il mese di aprile 2021.

2022: avviare dei percorsi formativi sui temi della legalità e sul contenuto della l. n. 179/17

2023: implementazione della misura a seguito del recepimento della direttiva dell'UE destinata ad essere recepita in Italia entro il 2021

M08. Formazione di commissioni assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA

Il nuovo art. 35 *bis* introdotto nel corpo normativo del Dlgs. n. 165/2001 dal comma 46 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede:

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, **per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:**

- a) **non possono fare parte**, anche con compiti di segreteria, di **commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi**;
- b) **non possono essere assegnati**, anche con funzioni direttive, **agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici** a soggetti pubblici e privati;
- c) **non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente** per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari. Si evidenzia, peraltro, che il codice dei contratti pubblici, nel disciplinare le commissioni giudicatrici, richiama espressamente l'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 (art. 77, co. 6, del d.lgs. 50 del 2016).

In data 18 dicembre 2020, l'ANAC ha adottato una delibera (n. 1201/2019), che passa in rassegna alcuni aspetti collegati all'applicazione dell'art 35 bis, d.lgs. n. 165/'01 e prende in considerazione il rapporto con l'art 3 del d.lgs. n. 39/13, analizzandone analogie e differenze di queste due norme, visto e considerato che entrambe stabiliscono preclusioni a operare in settori esposti a elevato rischio corruttivo laddove l'affidabilità dell'interessato sia incisa da una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati

contro la pubblica amministrazione e in considerazione del fatto che pur presentando alcune differenze, talvolta trovano contestuale applicazione in presenza di tutti i presupposti in esse declinate. Sono questi i motivi che hanno spinto l'Autorità ad adottare questa delibera che tenta di chiarire alcuni aspetti per pervenire ad una corretta applicazione di due norme molto complesse.

Secondo la valutazione operata ex ante dal legislatore, infatti, si tratta di 2 norme accomunate dal fatto che, i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per le attività e gli incarichi di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e all'art. 3 del d.lgs. 39/2013, coincidono con l'assenza di precedenti penali, senza che sia consentito alcun margine di apprezzamento all'amministrazione. **Le limitazioni** previste dalle citate disposizioni non si configurano come misure sanzionatorie di natura penale o amministrativa, bensì **hanno natura preventiva** e mirano a evitare che i principi di imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo siano o possano apparire pregiudicati a causa di precedenti comportamenti penalmente rilevanti, proprio con riguardo ai reati contro la p.a

La delibera richiamata ha chiarito che l'art. 35 bis d.lgs. 165/2001, diversamente dalla disciplina di cui all'art. 3 d.lgs. 39/2013, preclude il conferimento di alcuni uffici o lo svolgimento di specifiche attività ed incarichi particolarmente esposti al rischio corruzione non solo a coloro che esercitano funzioni dirigenziali, ma anche a quanti vengano affidati meri compiti di segreteria ovvero funzioni direttive e non dirigenziali. Tuttavia le disposizioni in esame presentano anche delle differenze dal punto di vista degli *effetti* e della *durata* delle preclusioni in esse previste. Quanto agli effetti, le inconferibilità dell'art. 3 d.lgs. 39/2013 riguardano tutti i tipi di incarico dirigenziale e quindi ogni volta in cui si verificano tutti gli elementi indicati dalla citata disposizione, l'incarico dirigenziale non può essere conferito o, se già conferito, l'atto di conferimento deve essere dichiarato nullo. Diversamente i divieti dell'art. 35 bis d.lgs. 165/2001 riguardano mansioni specifiche, indipendentemente dal fatto che esse attengano ad un incarico dirigenziale o meno. Con riferimento alla durata delle preclusioni, l'art. 3 d.lgs. 39/2013 prevede espressamente una differente durata a seconda della pena irrogata e della tipologia di sanzione accessoria interdittiva eventualmente comminata indicando quindi un limite temporale al dispiegarsi degli effetti dell'inconferibilità; l'art. 35 bis d.lgs. 165/2001, si legge sempre nella richiamata delibera, «sembra estendere la sua applicazione sine die, oltre lo spazio temporale di inconferibilità», fino a che non sia intervenuta, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione anche non definitiva, che abbia fatto venir meno la situazione impeditiva.

L'art. 35-bis prevede, dunque, ipotesi interdittive allo svolgimento di determinate attività per qualsiasi dipendente, quale che sia la qualifica giuridica, condannato, anche con

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. La nomina in contrasto con l'art. 35-bis determina la illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento. L'art. 3 del d.lgs. 39/2013, invece, dispone il divieto a ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati ove siano intervenute condanne per reati contro la pubblica amministrazione. La durata della inconferibilità può essere perpetua o temporanea, in relazione all'eventuale sussistenza della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e alla tipologia del reato. Altro tratto distintivo tra le 2 norme afferisce all'ambito di applicazione : infatti, quello dell'art. 35 bis d.lgs. 165/2001 è individuato sulla base dell'elencazione contenuta nell'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, ove in relazione agli enti pubblici si fa riferimento esclusivamente a "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali". Al contrario per quanto attiene agli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale che sottostanno alla disciplina contenuta nell'art. 3 d.lgs. 39/2013, occorre fare riferimento alla definizione di "enti pubblici" contenuta nell'art. 1, co. 2, lettera b), del decreto stesso che considera tali "gli enti di diritto pubblico non territoriali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati". Ne deriva l'esclusione dell'applicabilità per gli enti pubblici economici delle preclusioni di cui all'art. 35 bis d.lgs. 165/2001 che non trova riscontro nella disciplina dell'art. 3 d.lgs. 39/2013, la quale è applicabile a tutti gli enti pubblici indicati, indipendentemente dalla natura economica o meno degli stessi.

2021: L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). Per tali motivi sarà cura del RPCT predisporre una nuova modulistica e attivare un monitoraggio sul rispetto dell'obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata per:

- a) membri commissione e segretari di commissioni di concorso e di aggiudicazione
- b) Titolari di uffici di direzione in aree a rischio

2022: Si prevede, altresì, la comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di

condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel Capo I Titolo II del codice penale.

2023: implementazione della misura

M09) Le situazioni di inconferibilità/incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/13

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, negli enti pubblici, negli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni. La legge ha valutato in via generale che il contemporaneo svolgimento di alcune attività potrebbe generare il rischio di svolgimento imparziale dell'attività amministrativa costituendo un terreno favorevole a illeciti scambi di favori.

Il legislatore ha inoltre stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati fissando all'art. 3 del d.lgs. 39/2013 il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La durata della inconferibilità può essere perpetua o temporanea, in relazione all'eventuale sussistenza della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e alla tipologia del reato.

La violazione della disciplina comporta la nullità degli atti di conferimento di incarichi e la risoluzione del relativo contratto (art. 17 del d.lgs. 39/2013). Ulteriori sanzioni sono previste a carico dei componenti degli organi responsabili della violazione, per i quali è stabilito il divieto per tre mesi di conferire incarichi (art. 18 del d.lgs. 39/2013). Con riferimento ai casi di incompatibilità, è prevista la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa della incompatibilità, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 39/2013.

L'art. 20 del d.lgs. 39/2013 pone in capo all'interessato l'obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità previste dallo stesso decreto. Tale dichiarazione è condizione legale di efficacia dell'incarico (art. 20, co. 4).

Considerato che la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico, l'Autorità nelle stesse Linee guida sopra richiamate (Delibera n. 833 del 2016) ha ritenuto «altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti».

L'attività di verifica in materia di inconferibilità e incompatibilità è rimessa prioritariamente al RPCT che «cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

Nelle linee guida di cui alla Delibera n. 833 del 2016 si sottolinea che il legislatore ha attribuito al RPCT, che venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. 39/2013, il potere di avvio del procedimento di accertamento e di verifica della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico e il potere di applicare la sanzione inibitoria nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico. L'Autorità ha poi precisato che la sanzione inibitoria che vieta all'organo conferente di affidare incarichi di propria competenza per un periodo pari a tre mesi non è automatica ma richiede una previa valutazione dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa. I procedimenti di accertamento delle situazioni di inconferibilità e sanzionatori devono svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, affinché sia garantita la partecipazione degli interessati.

Azioni da intraprendere

2021: La misura torva attuazione tramite l'acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico e la loro pubblicazione.

2022: Dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito e Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di incompatibilità dell'incarico.

2023: implementazione della misura

8. MONITORAGGIO E RIESAME DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Monitoraggio e riesame sono, in realtà, due attività diverse anche se strettamente collegate.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio".

Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l'ente e dovrà essere realizzato sulla totalità delle misure di prevenzione programmate all'interno del PTPCT.

Alla luce delle indicazioni contenute nel PNA 2017 che puntava proprio sull'attività di verifica delle misure di prevenzione descritte nei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il RPCT, in virtù delle precisazioni contenute anche nell'allegato 1 al PNA 2019, si impegna a verificare entro il mese di settembre la corretta attuazione delle misure di prevenzione descritte nel PTPCT, al fine di addivenire ad un loro annuale riesame. Infatti, gli esiti del monitoraggio effettuato sulle misure di prevenzione descritte nel PTPCT 2021-2023, riportati nella tabella sottostante, rappresenteranno contenuto necessario nel PTPCT 2022- 2024:

ESITI DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO SULLE MISURE DI PREVENZIONE DEL PTPCT 2021-2023

ATTIVITA'DEL RPCT	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RISCONTRO

SEZIONE TRASPARENZA

1. Introduzione

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha tra l'altro, modificato numerose disposizioni del d.lgs. 33/2013 in una logica di semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati e documenti detenuti da soggetti pubblici.

In particolare, nell'introdurre l'art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, la nuova disciplina ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali "in quanto compatibile".

Gli ordini e i collegi professionali sono quindi tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del presente PNA, secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l'altro, l'art. 1 c. 2 della l. 190/2012. Con particolare riguardo alla trasparenza, l'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 al comma 2 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, "in quanto compatibile".

Sul punto, l'ANAC ha precisato che la compatibilità va valutata a seconda della tipologia di ente considerato, motivo per cui, l'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 deve essere coordinata con le disposizioni previste per lo stesso ente (in questo caso l'ordine professionale) in altre fonti normative, per evitare duplicazioni di adempimenti.

Di recente il Tar Lazio, sezione prima quater con sentenza n. 13446/2020 è ritornato sul tema della "compatibilità degli obblighi di pubblicazione" ed ha affermato che "gli Ordini professionali non soggiacciono ai medesimi obblighi di trasparenza previsti in generale per le PA".

A questa conclusione è pervenuto valorizzando il dato normativo, la natura degli ordini e attraverso una rilettura delle linee guida dell'ANAC.

- **Ambito oggettivo di applicazione (art. 2) - Mediante la sostituzione dell'art. 2, comma 1, viene ridefinito ed ampliato l'ambito oggettivo del D.lgs. n. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso (cd. Accesso civico), da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti**

relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A.

- Con l'introduzione dell'art. 2-bis, la disciplina del D.lgs. n. 33/2013 applicabile alle P.A. ex D.lgs. n. 165/2001 si applica anche, "in quanto compatibile" alle società in controllo pubblico fatte salve le società quotate;
- Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10) - Si prevede la soppressione dell'obbligo, per le P.A., di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ("PTTI"), demandando a ciascuna P.A. il compito di dedicare, un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione ("PTPC") alla trasparenza e alla indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
- Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14) - Nel d.lgs. n. 33/13, la declinazione degli obblighi di pubblicazione è il risultato di una preventiva operazione di bilanciamento tra opposti e concomitanti interessi in gioco, al fine di individuare documenti, informazioni e dati, la cui pubblicazione è normativamente imposta, che diventano così, a tutti gli effetti, patrimonio pubblico. Sulla base della delega definita dall'art 7, l. n. 124/15 è stato adottato il d.lgs.n. 97/16 che ha apportato significative modifiche al d.lgs. n. 33/13. Post riforma, è risultato sin da subito evidente una particolare attenzione verso gli obblighi di pubblicazione relativi ad alcune categorie di funzionari pubblici, i quali detengono una posizione di potere e verso i quali vi è una maggiore attenzione e interesse da parte dei cittadini, sia per attuare un controllo diffuso ai fini di prevenzione della corruzione e di conflitti di interesse o di uso distorto del potere decisionale e di gestione della cosa pubblica: il riferimento è **ai titolari di incarichi politici e ai titolari di incarichi dirigenziali**. L'originaria versione dell'art 14 del d.lgs. n. 33/13 introduceva obblighi di pubblicazione concernenti i redditi, le condizioni patrimoniali e le informazioni generali dei componenti degli organi di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. L'obiettivo di questa norma era di costruire un vero meccanismo attraverso il quale i cittadini avrebbero potuto verificare non solo il profilo professionale del componente dell'organo di indirizzo politico, ma soprattutto verificare i suoi redditi, patrimoni e attività degli stessi organi, al fine di monitorare le eventuali evidenti variazioni patrimoniali o reddituali; dall'altra parte tali obblighi di pubblicazione avevano lo scopo di legittimare i componenti degli organi di indirizzo politico, colmando una parte del senso di sfiducia avvertita in ampi strati della società italiana nei confronti degli organi di rappresentanza politica, nonché mantenere la giusta attenzione sul corretto ed efficace svolgimento dell'azione e sui comportamenti imparziali dell'amministrazione, così da rafforzarne il senso di responsabilità. Sia per la rilevanza degli aspetti economici sia per l'ampiezza dell'ambito soggettivo di applicazione, nonché per le modifiche incorse durante la fase di approvazione del

d.lgs. n.97/16, l'art 14 è stato uno dei banchi di prova principali della tenuta del principio di trasparenza-pubblicità. All'art 13 del d.lgs. n. 97/16 si deve infatti la modifica profonda dell'art 14 cominciare dalla rubrica che reca il riferimento agli "obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, direzione o governo e i titolari di incarichi dirigenziali e che ha, di riflesso, comportato l'ampliamento dell'ambito di applicazione soggettivo della norma ed attuato una sostanziale parificazione tra organi di indirizzo e di governo e organi di gestione amministrativa.

Due le novità rilevanti:

- L'estensione degli obblighi di pubblicazione di cui al c. 1 dell'art 14 ai titolari di incarichi politici sia di carattere elettivo che non, non solo agli organi di indirizzo delle amministrazioni territoriali (così eliminando l'inciso pubbliche amministrazioni), ma anche agli organi di governo di altre amministrazioni ad esclusione di quelli attribuiti a titolo gratuito a cura del nuovo c. 1 bis dell'art 14;
- Una sostanziale parificazione quanto agli obblighi di pubblicazione tra i titolari di incarichi in organi di indirizzo e i titolari di incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia, nonché i dirigenti con incarico temporaneo conferito direttamente dall'organo di indirizzo politico, di tutti gli enti e le società individuate dall'art 2 bis.

Quest'ultimo ha chiarito il quadro soggettivo dei destinatari degli obblighi di pubblicazione indicando non solo le pubbliche amministrazioni rientranti nella definizione dell'art 1 c. 2 del d.lgs. n 165/'01, ma anche gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società in controllo pubblico o solo partecipate tra i diretti interessati ai fini dell'applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art 14 c. 1 bis.

L'altro gruppo di soggetti a cui si era rivolto l'art 14 c. 1 bis erano i titolari di incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia, nonché i dirigenti con incarico temporaneo. Rispetto ad essi, il nuovo art 14 c. 1 bis non solo confermava l'originale elenco degli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi dirigenziali previsto dal previgente art 15 (cv, retribuzione connessa alla funzione svolta, titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni), ma attraverso il richiamo al c. 1, l'elenco degli obblighi si era esteso alle spese ulteriori nello svolgimento della propria attività come "gli importi di viaggi di servizio e missioni pagate con fondi pubblici, nonché l'assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati e i loro compensi, oltre all'obbligo di pubblicare dichiarazioni patrimoniali e reddituali.

La Corte Costituzionale ha posto fine, con la sentenza n. 20 del 21 febbraio scorso, alla querelle sorta all'indomani dell'entrata in vigore del d. lg. 97/2016 che, con un inaspettato colpo di "penna" dell'ultimo momento, aveva inserito nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 14 c. 1 lett. da a) ad f) del d. lg. 33/2013 anche i dirigenti pubblici.

L'imposizione di siffatto obbligo, secondo la Consulta, può ritenersi legittimo solo qualora sia riferito ad alcune categorie dirigenziali apicali, quali i Segretari generali o i Direttori generali in ragione dei rispettivi ruoli e dei compiti svolti.

Come ribadito dalla Consulta, l'obbligo "indiscriminato" di pubblicare i dati riferiti alla situazione patrimoniale di una così ampia categoria di soggetti, quella cioè dei dirigenti

pubblici tout court considerati, anche in ragione della indicizzabilità degli stessi dati si pone, inoltre anche in contrasto con la disciplina prevista a tutela dei dati personali.

La scelta della Corte Costituzionale è pienamente condivisibile, considerato anche che detto ampio obbligo di pubblicazione non è facilmente e meramente riconducibile a una finalità di trasparenza.

Con la sentenza della Consulta non si è avuta la vittoria della privacy sulla trasparenza, come in sostenuto da alcuni, ma rispetto alla norma contestata, si è operato un importante bilanciamento tra le esigenze di trasparenza amministrativa quale esplicitazione del diritto di conoscere e di cittadinanza "attiva" e l'aspettativa di tutela della sfera di riservatezza come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona

Pubblicare i dati patrimoniali della generalità dei dirigenti può aggiungersi, non soddisfa alcun bisogno di trasparenza in quanto si tratta di dati che non ampliano la sfera conoscitiva del cittadino con riguardo all'attività dell'amministrazione (ad esclusione degli importi per lo svolgimento dell'incarico dirigenziale).

Le dichiarazioni patrimoniali di questi soggetti non consentono, infatti, di avere maggiore contezza dell'organizzazione, dell'attività e della spesa pubblica.

NB:

L'art 1. c. 7 d.l. n. 162/2019 c.d. decreto mille proroghe prova a fornire una soluzione definitiva alla vicenda innescata dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 14, comma 1-bis, nella parte in cui estendeva anche ai dirigenti non appartenenti ai vertici massimi delle amministrazioni statali scelti per via fiduciaria gli obblighi pubblicitari, disposta con la sentenza della Consulta 20/2019.

In considerazione del fatto che dopo tale sentenza urge l'intervento del Parlamento per riordinare il sistema, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Consulta 20/2019, lo schema di decreto stabilisce che ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai titolari di incarichi dirigenziali non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del dlgs 33/2013 per la mancata pubblicazione dei dati. In aggiunta, lo schema di d.l. milleproroghe demanda ad un regolamento delegato di delegificazione la specificazione dei dati, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti a vario titolo partecipati di cui di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del dlgs 33/2013, devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese i funzionari incaricati nelle posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto di due criteri. Il primo è la graduazione degli obblighi di pubblicazione, funzionale al rilievo esterno dell'incarico svolto al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale; il secondo è che i dati patrimoniali siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Tuttavia, in considerazione dell'emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese, ha portato il legislatore, con l'art 1 c. 16 del dl n. 183 del 31 /12/2020 a prorogare al 30 aprile 2021 l'adozione del Regolamento che stabilirà i nuovi obblighi di pubblicazione.

- **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15)** - Il contenuto della norma è rimasto invariato quanto agli atti da pubblicare, ovvero i cv, gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, la durata e il compenso. Quanto a quest'ultimo aspetto si precisa che i compensi vanno pubblicati al lordo degli oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore consulente. In base a quanto indicato nella linea guida dell'ANAC n. 1310/16, alla luce del nuovo Codice dei Contratti pubblici, in questa sezione devono essere pubblicati i dati relativi al conferimento di incarichi e consulenze non rientranti e non riconducibili al c.d. "appalto di servizi". Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili a tale nozione, dovranno essere pubblicati nella sezione relativa a "bandi e contratti". **La linea guida ANAC n. 1054/20 ha poi chiarito che vanno pubblicati gli incarichi o le cariche ricoperte dal consulente negli ultimi 2 anni e la denominazione dei soggetti pubblici o privati che li hanno conferiti.**

- **Obblighi di pubblicazione relativi ai bandi di concorso (art 19) - prima dell'entrata in vigore della legge n. 160/2019 era doveroso pubblicare:**
 - i bandi di concorso
 - i criteri di valutazione della Commissione
 - le tracce delle prove limitatamente a quelle scritte
 - l'elenco aggiornato dei soli bandi di concorso

dopo l'entrata in vigore della legge n. 160/2019 è obbligatorio pubblicare:

 - i bandi concorso
 - i criteri di valutazione della Commissione
 - le tracce delle prove
 - le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori

- **gli aggiornamenti dei predetti dati.**

- **Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** - Si segnala un comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 giugno 2017 in cui è ribadito che *"gli ordini professionali hanno natura di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono in possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini della configurabilità come organismo di diritto pubblico ed è tale natura giuridica che consente di considerarli destinatari del Codice dei Contratti pubblici"*.

- **Responsabile per la trasparenza (art. 43)** - In conseguenza della soppressione dell'obbligo di redazione del PTTI, viene modificato anche l'art. 43 del D.lgs. n.

33/2013, che individua i compiti del responsabile per la trasparenza. Si estende inoltre ai dirigenti o ai funzionari titolari di P.O. con deleghe dirigenziali responsabili il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

- **Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 45)** - Si attribuisce all'ANAC il potere di ordinare, nei confronti di una P.A. inadempiente, la pubblicazione, entro un termine di 30 giorni, degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di segnalare il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione (che costituisce illecito disciplinare), all'ufficio disciplinare della P.A., ai fini dell'attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della pubblicazione e del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

Il Responsabile della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati

Avv. Giuseppe DE FLORIO (pec: avv.giuseppedeflorio@pec.giuffre.it- tel. **0835 333881**)

Il Responsabile curerà l'aggiornamento di quanto pubblicato.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione sul sito web del Consiglio di un'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

2. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

Con l'accesso civico è stata riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino-utente. L'attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiedeva una motivazione, era gratuita e non presupponeva una situazione legittimante in capo all'istante. L'amministrazione era tenuta a rispondere entro 30 giorni e a procedere alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto, con evidente beneficio non solo per il richiedente, ma anche per l'intera collettività.

Oggi, invece, a seguito della riforma ad opera dell'art 6 del precitato d.lgs. n. 97/16 e, in considerazione dell'obiettivo del c.d. FOIA, ovvero, quello di consentire l'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l'obbligo della pubblicazione, è consentito *"a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"*, (art 5 c. 2, d.lgs. n. 33/13).

Il primo elemento da cogliere è che l'accesso civico non ha più solo come presupposto l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è utilizzabile da chiunque senza motivazione sui dati e sui documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il Consiglio di Stato ha, al riguardo, parlato di trasparenza di tipo "reattivo" alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati, che si aggiunge a una trasparenza di tipo "proattivo" realizzata grazie alla pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti, informazioni e dati indicati dalla legge.

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico c.d. generalizzato non richiede una situazione legittimante in capo all'istante e non richiede una motivazione oltre ad essere gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, (c.d. diritti di segreteria).

Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, l'istanza può essere trasmessa per via telematica e le istanze presentate per via telematica sono valide se:

- sottoscritte mediante firma digitale
- l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta di identità elettronica
- sono state sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità
- trasmesse dall'istante mediante la propria PEC

Resta salva la possibilità di presentare l'istanza anche a mezzo posta, fax o direttamente presso i seguenti uffici:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- all'ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al d.lgs. n. 33/13

NB:

la P.A. è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 giorni.

Interessante è, in materia, la circolare n. 1/2019 del Ministro della pubblica amministrazione che approfondisce alcuni aspetti riguardanti la procedura di accesso e i contro-interessati, nei casi in cui è stata omessa a quest'ultima in prima battuta, la notifica della copia della istanza di accesso presentata. La circolare offre soluzioni pratiche sulla integrazione del contraddittorio e affronta il problema della procedura di riesame, focalizzando l'attenzione sul termine entro il quale, questa particolare istanza può essere presentata.

NB:

Chiarisce la circolare che nel caso in cui il RPCT constati che in prima istanza la partecipazione del controinteressato non sia avvenuta per una erronea valutazione circa la sussistenza del pregiudizio agli interessi privati di cui all'art 5 bis c. 2 del d.lgs. n. 33/13, la partecipazione del controinteressato al procedimento di riesame deve ritenersi senz'altro ammissibile e, in tal caso, sussiste l'obbligo per il RPCT di comunicare l'avvio del procedimento anche al controinteressato pretermesso in applicazione dell'art 7 c. 1 l. n. 241/'90, che impone al responsabile del procedimento di comunicare l'avvio a coloro che possono ricevere un pregiudizio dal provvedimento finale. Nel caso di integrazione del contraddittorio in sede di riesame, andrà riconosciuta al controinteressato la possibilità di presentare opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e il termine di conclusione del procedimento di riesame (20 giorni) resterebbe sospeso per non più di 10 giorni.

La circolare stabilisce, infine, il termine entro il quale può essere presentato il riesame ricavandolo dall'art 2 c. 1 del D.P.R. n. 1199/'71, ovvero, entro 30 giorni dalla decisione di prima istanza.

L'Ordine provvederà entro il 30 aprile 2021 all'adozione del Regolamento sull'accesso civico e ad adottare apposita modulistica in linea con il GDPR n. 679/16 e d.lgs. n. 101/18.

3. TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (Reg. UE 2016/679).

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all'Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013¹.

Occorre evidenziare, al riguardo, che **l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018**, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, **dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri**, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, *«è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento».*

Inoltre **il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che** *«La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».*

NB:

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo,

1

deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d)

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che *«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».*

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (vedi infra paragrafo successivo) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

4. CONTENUTI

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio.

La Sezione Amministrazione Trasparente avrà un link sulla Home Page del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

In particolare di seguito i contenuti delle singole pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D.lgs. n. 33/2013).

- A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)
Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio.
- B) Dati concernenti i componenti del Consiglio (Art. 14)
La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti.
- C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)
La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 D.lgs. n. 33/2013.
- D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17) e valutazione della contrattazione collettiva (Art. 21).
La pagina web indica le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali e con l'indicazione del costo complessivo del personale diviso per aree professionali.
Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l'assunzione del personale.
La pagina indica gli eventuali premi concessi ai dipendenti con la indicazione della misura complessiva.
Infine la pagina contiene il link di accesso alla pagina dell'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) relativa al [C.C.N.L. del personale dipendente](#).
- E) Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)
- F) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)

La pagina contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto, concernenti:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Gli obblighi di cui all'art. 23 del d. lgs. 33 del 2013 sono stati semplificati dall'art. 22 del d. lgs. 97 del 2016 che semplifica le previsioni di cui all'articolo 23 del d. lgs n. 33 del 2013, in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

- G) Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (Art. 24)
- H) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari (Art. 27).
La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la coorganizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 (mille/00) con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiario.
- I) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)
La pagina contiene il link relativi ai Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.
- J) Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)
- K) Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)
La pagina web contiene le generalità del Revisore dei Conti.
- L) Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32)
La pagina web contiene i tempi medi di erogazione dei servizi.
- M) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (Art. 35)
La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio.

In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti l'iscrizione in Albi, Elenchi e Registri, la formazione delle commissioni, i procedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rilascio di accreditamento di eventi formativi.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- j) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del D.lgs. n. 33/2013;
- k) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

La pagina web contiene il link per il download dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

- N) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (Art. 36)

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 D.lgs. n. 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i

codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché l'attivazione del POS.

NB:

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate in questa sezione, denominata "Amministrazione trasparente", sono raccolti i dati e le informazioni che le Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito istituzionale ai sensi della normativa vigente.

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa sul riuso dei dati pubblici (D.LGS. N. 36/'06), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto della normativa in materia di dati personali.

ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO TRIENNALE PTPCT

Il piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente sia nella sotto sezione "altri contenuti/corruzione che in disposizioni generali".

SEZIONE III

La mappatura dei processi e valutazione del rischio in base all'allegato 1 al PNA 2019

A) Acquisizione e progressione del personale

STRUTTURA RESPONSABILE	n.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA	Rilevanza esterna	Valore economico	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	Numero proc. penali/disciplinari dipendenti	Trasparenza dei procedimenti e dei dati pubblicati	Giudizio Sintetico
Consiglio dell'Ordine Commissione di Concorso	1	Svolgimento di concorsi pubblici	<p>Previsione di requisiti accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. ➤ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione 	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Segreteria COA	Nessuno	Nessuno	Medio	Medio
	2	Altri procedimenti inerenti il rapporto di impiego del personale	<p>Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari;</p> <p>📁📄 Riconoscimento di premi e/o altri bonus in modo improprio</p>	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari personale COA Matera	Vantaggi a soggetti interni	Segreteria COA	Nessuno	Nessuno	Medio	Medio
	3	Altri procedimenti autoritativi inerenti l'organizzazione dell'ente	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Utenti esterni	Vantaggi a soggetti esterni	Segreteria COA	Nessuno	Nessuno	Medio	Medio

Procedimenti rientranti nell'area 1: M01, M02, M03, M05

Procedimenti rientranti nell'area 2: M01, M02, M03, M05, M06

Procedimenti rientranti nell'area 3: M01, M02, M05

B) Affidamento di lavori, servizi, forniture ed incarichi di consulenza

STRUTTURA RESPONSABILE	n.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA	Rilevanza esterna	Valore economico	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	Numero proc. penali/disciplinari dipendenti	Trasparenza dei procedimenti e dei dati pubblicati	Giudizio Sintetico
------------------------	----	----------	--------------------------	-----------------	-------------------	------------------	-----------------------	-------------------	---	--	--------------------

COA; Tesoriere	4	Svolgimento di procedure contrattuali con evidenza pubblica nei casi previsti dalla legge	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti partecipanti dello stesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. ● Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. ● Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. ● Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni. ● Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. ● L'incoerente definizione dell'oggetto dell'affidamento al fine di creare una barriera informativa all'accesso e favorire una impresa. ● Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento non conforme all'oggetto della gara. ● Valutazione delle offerte, inclusa le eventuali offerte anomale, in modo distorto ed incoerente al fine di avvantaggiare un partecipante. 	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni	Vantaggi soggetti esterni	Segreteria COA	Nessuno	Nessuno	Medio	Medio
-------------------	---	---	---	---	----------------------------	---------------------------	----------------	---------	---------	-------	-------

Procedimenti rientranti nell'area 4: M01, M02, M03, M04, M05, M07

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

STRUTTURA RESPONSABILE	n.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA	Rilevanza esterna	Valore economico	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	Numero proc. penali/disciplinari dipendenti	Trasparenza dei procedimenti e dei dati pubblicati	Giudizio Sintetico
COA; Segreteria	5	Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco Speciale. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti. Composizione delle contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio della professione tra Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti. Certificati o attestazioni relative agli Iscritti	Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari), gestione informatica	Destinatari iscritti e utenti esterni	nullo	Segreteria COA	Nessuno	Nessuno	Basso	Basso
	6	Accredito eventi formativi Riconoscimento crediti FPC	Mancata/impropria attribuzione dei crediti formativi agli iscritti. Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative	Parzialmente vincolato dalla legge, da atti amministrativi; gestione	Destinatari iscritti e utenti esterni	nullo	Segreteria COA	Nessuno	Nessuno	Basso	Basso
	7	Parere in materia di liquidazione degli onorari	Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di onorari e spese. Istruttorie lacunose o parziali per favorire il professionista. Valutazione erronea delle indicazioni/documenti a corredo dell'istanza.	Vincolato dalla legge	Destinatari iscritti	Nullo	Segreteria COA	Nessuno	Nessuno	Medio	Medio
	8	Determinazione del contributo annuale da corrispondersi dagli Iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale	Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora. Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta	Parzialmente vincolato dalla legge, da atti amministrativi; gestione informatica	Destinatari iscritti	Nullo	Segreteria COA	Nessuno	Nessuno	Basso	Basso

Procedimenti rientranti nell'area 5: M01, M05

Procedimenti rientranti nell'area 6: M01, M02, M05, M06

Procedimenti rientranti nell'area 7: M01, M02, M05, M07

Procedimenti rientranti nell'area 8: M01, M02, M05, M07

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

STRUTTURA RESPONSABILE	n.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA	Rilevanza esterna	Valore economico	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	Numero proc. penali/disciplinari dipendenti	Trasparenza dei procedimenti e dei dati pubblicati	Giudizio Sintetico
COA	9	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi.	Assegnazione arbitraria degli incarichi e mancato rispetto delle norme di settore. Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza	Parzialmente vincolato dalla legge, da atti amministrativi;	Destinatari iscritti; utenti esterni	Vantaggi considerevoli ad iscritti/soggetti esterni	Segreteria COA	Nessuno	Nessuno	Medio	Alto

Procedimenti rientranti nell'area 9: M01, M02, M03, M05